



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 10.5.2012
COM(2012) 211 final

2012/0106 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (CAA 1999), conclusa dalla Comunità con la decisione 2000/421/CE del Consiglio, è stata introdotta negli anni '60 per consentire di smaltire, in modo coordinato ed accettabile, le eccedenze agricole da paesi sviluppati a paesi in via di sviluppo in difficoltà. La convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2012 in forza di una proroga decisa dal comitato per l'aiuto alimentare in occasione della 104° riunione del 18 maggio 2011.

La CAA 1999 è collegata alla convenzione sul commercio dei cereali del 1995: la prima può infatti essere prorogata solo se, nello stesso periodo, resta in vigore anche la seconda. La convenzione sul commercio dei cereali del 1995 è stata prorogata fino al 30 giugno 2013, permettendo così formalmente anche alla convenzione sull'aiuto alimentare di essere prorogata per un anno.

La CAA 1999 scade il 30 giugno 2012 e la sua eventuale proroga verrà formalmente discussa in occasione della prossima riunione del comitato per l'aiuto alimentare del giugno 2012. Nella 103° riunione del 14 dicembre 2010, i membri del comitato per l'aiuto alimentare hanno concordato di avviare la rinegoziazione formale sulla CAA 1999. L'Unione europea avrebbe auspicato che i negoziati si concludessero entro giugno 2011 ma le ultime fasi dei negoziati relativi a una nuova convenzione sull'assistenza alimentare si concluderanno probabilmente solo nell'aprile 2012, una volta che i negoziatori avranno concordato le versioni francese e inglese, facenti ugualmente fede, della nuova convenzione.

La CAA 1999 scade il 30 giugno 2012 mentre la convenzione sull'assistenza alimentare dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013 a condizione che entro il 31 ottobre 2012 sei parti contraenti l'abbiano ratificata. E' probabile che si crei un vuoto di sei mesi tra la scadenza della CAA 1999 e l'entrata in vigore della convenzione sull'assistenza alimentare. Nella 105° riunione del comitato per l'aiuto alimentare del 30 novembre 2011, le parti hanno deciso di evitare che, per un certo lasso di tempo, la CAA 1999 e la nuova convenzione si accavallassero. L'eventuale proroga della CAA 1999 sarà formalmente discussa dal comitato per l'aiuto alimentare nella riunione del giugno 2012. È quindi necessario che l'UE elabori una posizione comune. Nelle discussioni all'interno del gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAF) del 29 febbraio 2012, la Commissione e gli Stati membri dell'UE si sono espressi a favore di un vuoto di sei mesi piuttosto che di una proroga dell'attuale CAA, che sarebbe probabilmente di un anno (fino al 30 giugno 2013).

L'Unione europea e gli Stati membri si sono impegnati, nell'ambito della CAA 1999, ad erogare una quantità annua minima di aiuti alimentari, espressi in equivalente grano e in termini di valore. Attualmente questi impegni ammontano a 1 320 000 tonnellate di equivalente grano, più 130 milioni di EUR (compresi i costi di trasporto e altri costi operativi). Delle 1 320 000 tonnellate in equivalente grano, 990 000 rappresentano la quota gestita dall'Unione europea quale parte di un accordo interno all'UE.

La proroga della CAA 1999 non è giuridicamente necessaria per agevolare l'entrata in vigore della nuova convenzione né politicamente indispensabile; servirebbe solo a prorogare gli impegni annuali dell'UE per la fornitura di aiuti alimentari ai sensi dell'articolo III, lettera e) della convenzione. Va ricordato che negli ultimi quattro periodi di riferimento, l'Unione

europea non è stata in grado di onorare i propri impegni in termini di tonnellate, ma, allo stesso tempo, ha ampiamente superato gli impegni in termini di valore. Ciò è dovuto in buona parte al nuovo approccio dell'Unione in materia di assistenza alimentare, non contemplato dall'attuale convenzione.

Se non prorogata, la CAA 1999 cessa di esistere. In tale evenienza, decadono gli impegni minimi direttamente previsti dalla convenzione sull'assistenza alimentare e ogni parte stabilisce l'importo dell'impegno minimo che sottoscrive. Pur non incidendo sugli stanziamenti per l'assistenza alimentare umanitaria e la sicurezza alimentare dal bilancio generale dell'UE, questa evenienza potrebbe infondere nelle popolazioni e/o nei paesi beneficiari il timore di una scarsa prevedibilità degli aiuti e dell'assistenza alimentare. Occorrerà quindi puntare sulla comunicazione e sul dialogo per rassicurarli e confermare l'impegno dell'UE a risolvere l'insicurezza alimentare delle fasce più vulnerabili della popolazione. Ne è già una riprova la futura conclusione della convenzione sull'assistenza alimentare, nell'ambito della quale l'UE garantisce un deciso impegno politico e finanziario. Sarà peraltro opportuno sottolineare che è stata proprio l'Unione europea ad aver promosso i nuovi negoziati.

2. DISPOSIZIONI IN VIGORE NEL SETTORE DELLA PROPOSTA

Gli atti giuridici dell'Unione relativi alla convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 sono elencati di seguito:

- decisione 2000/421/CE del Consiglio;
- decisione 2006/906/CE del Consiglio;
- decisione 2007/317/CE del Consiglio;
- decisione 2009/393/CE del Consiglio;
- decisione 2010/316/UE del Consiglio;
- decisione 2011/339/UE del Consiglio.

- Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Ai sensi dell'articolo XXV, lettera b), della CAA 1999, la convenzione può essere prorogata ulteriormente di un anno purché, nello stesso periodo, rimanga in vigore la convenzione sul commercio dei cereali del 1995. Tale convenzione resta in vigore fino al 30 giugno 2013, come stabilito in occasione della riunione del Consiglio internazionale dei cereali del 6 giugno 2011.

3. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Nella riunione del gruppo di lavoro del Consiglio sugli aiuti umanitari e alimentari (COHAFA) del 29 febbraio 2012, gli Stati membri hanno optato per un vuoto temporale di sei mesi e hanno proposto una posizione dell'UE contraria alla proroga della CAA 1999.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

- **Valutazione dell'impatto**

Non richiesta.

4. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

- Base giuridica

Articolo 214, paragrafi 1 e 4, e articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

- Sussidiarietà

La proposta rientra nell'ambito delle competenze parallele.

- Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità.

- Scelta dello strumento

Strumento proposto: decisione del Consiglio.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il seguente motivo: a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, lo strumento proposto è l'unico che consenta di adottare la posizione dell'Unione europea in seno al comitato per l'aiuto alimentare.

5. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proroga della CAA 1999 comporterebbe il prolungamento di un anno degli impegni annuali dell'Unione europea e degli Stati membri a fornire aiuti alimentari, sottoscritti in forza dell'articolo III, lettera e), della convenzione. L'Unione europea si è fatta carico di una quota degli impegni assunti dall'UE e dagli Stati membri in forza della CAA. Un'unica notifica CAA, che non riporta operazioni distinte, è trasmessa dalla Commissione e dagli Stati membri. La CAA (articolo VI) prevede la possibilità di riporto da un anno all'altro e di utilizzazione anticipata, nel caso in cui gli impegni fossero superati. Tuttavia questa possibilità non è mai stata invocata.

È tuttavia importante notare che per quattro anni di riferimento consecutivi, vale a dire 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, l'Unione europea non è stata in grado di onorare gli impegni in tonnellate.

CONCLUSIONI

In considerazione di quanto sopra, la Commissione europea propone al Consiglio di adottare la seguente posizione a nome dell'Unione europea e di autorizzarla quindi ad opporsi alla formazione di un consenso a favore di una proroga della CAA in seno al comitato per l'aiuto alimentare, conformemente alla norma 13 del suo regolamento interno.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato per l'aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafi 1 e 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La convenzione sull'aiuto alimentare del 1999 (CAA), conclusa dalla Comunità europea con la decisione 2000/421/CE del Consiglio¹, è stata prorogata a seguito di successive decisioni del comitato per l'aiuto alimentare.
- (2) L'attuale CAA scade nel giugno 2012 e la sua eventuale proroga verrà discussa nella riunione del comitato per l'aiuto alimentare del giugno 2012.
- (3) Ai sensi dell'articolo XXV, lettera b), della CAA, la proroga della convenzione dipende dalla convenzione sul commercio dei cereali del 1995 che, a seguito della decisione del consiglio internazionale dei cereali del 6 giugno 2011, è stata prorogata fino al 30 giugno 2013.
- (4) Nella 103° riunione del 14 dicembre 2010, i membri del comitato per l'aiuto alimentare hanno convenuto di avviare il processo formale di rinegoziazione della CAA attraverso una serie di sessioni negoziali.
- (5) L'attuale CAA scade il 30 giugno 2012 mentre la nuova convenzione sull'assistenza alimentare dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2013. Si prevede quindi un vuoto di sei mesi tra la scadenza della CAA e l'entrata in vigore della convenzione sull'assistenza alimentare.
- (6) Nella 105° riunione del comitato per l'aiuto alimentare del 30 novembre 2011, le parti aderenti alla CAA hanno convenuto che occorreva evitare un accavallamento, preferendo quindi una lacuna di sei mesi a una proroga della CAA.
- (7) E' opportuno quindi che la Commissione, che rappresenta l'Unione europea in seno al comitato per l'aiuto alimentare, sia autorizzata da una decisione del Consiglio ad

¹ GUL 163 del 4.7.2000, pag. 37.

opporsi ad un consenso favorevole a questa proroga nell'ambito del comitato per l'aiuto alimentare,

DECIDE:

Articolo 1

La posizione dell'Unione europea in seno al comitato per l'aiuto alimentare sarà contraria alla formazione di un consenso, ai sensi della norma 13 del regolamento interno del comitato, a favore della proroga della convenzione sull'aiuto alimentare.

Articolo 2

La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in sede di comitato per l'aiuto alimentare.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*